



CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 10/10/2017, n. 53.
(IN VIGORE DALL' 11/10/2017)**

Pareri favorevoli dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine:

Dipartimento di Prevenzione – SOS Medicina Legale 04/08/2017 Prot. 61434

Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene Sanità Pubblica del 22/08/2017 Prot. 64613

Modifiche:

Deliberazione del Consiglio comunale 28/11/2017, n. 65 (art. 58)

Deliberazione del Consiglio comunale 21/05/2021, n. 18 (art. 34, comma 5, e art. 40, comma 7)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sulle attività funebri e i requisiti minimi di esercizio, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita, la custodia delle salme, la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Articolo 2

Definizioni

1. Nel presente regolamento per:
 - a) “legge statale” si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni;
 - b) “legge regionale” si intende la legge regionale Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011, n. 12 e successive modificazioni;
 - c) “regolamento” il presente regolamento;
 - d) “concedente”: il Comune di Tarcento;
 - e) “concessionario” il beneficiario della concessione;
 - f) “coniuge”: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell’articolo 1, comma 40, lettera b), della predetta legge.

Articolo 3

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo ed Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione di cui all’ordinamento delle autonomie locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente autorità sanitaria.
3. Spetta al titolare di posizione organizzativa dell’area tecnica l’adozione degli atti di competenza attribuitigli dal regolamento e la sorveglianza sulla corretta gestione e manutenzione dei cimiteri, del personale addetto agli stessi, delle sepolture, delle inumazioni, delle tumulazioni, delle esumazioni, delle estumulazioni e di quanto attinente la gestione dei servizi cimiteriali compresa l’illuminazione votiva. Al medesimo responsabile ed all’unità operativa della Vigilanza spettano le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative a

carico dei trasgressori il presente regolamento con l'applicazione dei procedimenti stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Spetta al titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa adottare i provvedimenti di concessione, la stipulazione dei relativi contratti e la gestione e soluzione delle problematiche connesse alla gestione contrattuale delle concessioni cimiteriali, assumere gli atti di revoca e decadenza delle concessioni.

Articolo 4 Responsabilità

1. Il Comune provvede affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio di competenza o per danni causati da mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono i seguenti:
 - a) visita necroscopica;
 - b) servizi di osservazione dei cadaveri raccolti nel territorio comunale;
 - c) raccolta e trasferimento all'obitorio delle salme dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - d) inumazione in campo comune di indigenti a sensi del comma 1, lettera a), del successivo articolo 12;
 - e) fornitura del feretro e trasporto per salme di persone i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità di cui all'articolo 12;
 - f) deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) spargimento delle ceneri in cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'organo comunale competente.
4. L'osservazione presso l'obitorio comunale di cadaveri deceduti in altri comuni è soggetta a tariffa, previa convenzione con gli stessi.

Articolo 6 Servizio a domanda individuale

1. Il Comune può assumere direttamente l'impianto e l'esercizio diretto del servizio di trasporto funebre a sensi di legge.
2. Il servizio è limitato ai richiedenti residente a Tarcento il cui parente sia deceduto a Tarcento e la cui sepoltura abbia luogo nel Comune.
3. Il servizio è assoggettato alle norme relative ai servizi pubblici a domanda di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 7
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali su supporto cartaceo o informatico è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro giornaliero di cui all'articolo 52 della legge statale e articolo 28 della legge regionale.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico:
 - a) gli orari di apertura e di chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
 - f) ogni altro atto o documento ritenuto utile nell'interesse della cittadinanza.
3. La consultazione è soggetta al rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali.

Articolo 8
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei siti nel cimitero del capoluogo.
2. Le modalità, i limiti ed i divieti per il deposito di osservazione sono fissati dalla legge statale e dalla legge regionale.
3. La richiesta dei dolenti di servirsi della camera ardente per l'esposizione della salma è assoggettata a tariffa.

Articolo 9
Deposizione della salma nella bara

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in una bara avente le caratteristiche di legge.
2. La salma deve essere collocata nella bara rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia classificata dalla legge come infettiva – diffusiva, il cadavere dev'essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente organo dell'autorità sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. Le salme accidentate durante il periodo di permanenza nel luogo del sinistro, devono essere ricoperte con un lenzuolo e sottratte alla vista di tutti coloro che non hanno compiti istituzionali o di servizio connessi ai procedimenti giudiziari e di polizia mortuaria.

Articolo 10
Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa delle pompe funebri incaricata dai famigliari del defunto, sotto la propria e diretta responsabilità. L'impresa deve assicurare l'osservanza delle relative prescrizioni di legge.

Articolo 11
Caratteristiche delle bare

1. La struttura e le caratteristiche delle bare e la confezione dei feretri sono regolate dalla legge.

Articolo 12
Forniture gratuite

1. Il Comune fornisce gratuitamente la bara, il trasporto e l'inumazione in campo comune:
 - a) per le salme di persone decedute a Tarcento, sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;
 - b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile.
2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune stipula apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.
5. L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti di cui alla legge regionale.

Articolo 13
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore del feretro è applicata apposita piastrina metallica o, per la cremazione, in materiale refrattario, recante impressi in modo indelebile: il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina reca la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

TITOLO II
ATTIVITA' FUNEBRE, TRASPORTI,
RITI E COMMEMORAZIONI

CAPO I
Attività funebre e trasporti

Articolo 14
Attività funebre – Prestazioni e requisiti

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento e trasporto funebre;
 - e) trattamento di tanatocosmesi e tanatoprassi;
 - f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici e privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui alla legge regionale, ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività di avvalimento non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero dei carri funebri gestiti. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.
 3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di obitori e di cimiteri.
 4. Il comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine le imprese esercenti le attività funebri presentano apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. Periodicamente il comune procederà alla verifica delle predette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento comunale.

Articolo 15

Modalità del trasporto e percorso

1. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il tragitto deve evitare tratti di strade pericolosi o interessati da lavori;
 - b) tenendo conto di quanto disposto dalla lettera a), il tragitto deve seguire il percorso più breve dal luogo in cui si trova il feretro a quello in cui deve arrivare.
2. Il trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso di cui al successivo art. 19 e il trasporto funebre di cui al successivo art. 20, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprendono: il prelievo della salma dal luogo del decesso, le eventuali soste nel luogo di osservazione, nel luogo di allestimento della camera ardente e di esecuzione delle esequie, l'eventuale sosta in attesa di cremazione e il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per cerimonie che si svolgano in luoghi diversi da quelli di culto, dal cimitero o dalla casa funeraria, è necessaria la preventiva autorizzazione del funzionario competente. In tali casi non viene applicato alcun corrispettivo o tassazione, salvo nel caso di utilizzazione di immobili comunali.

Articolo 16
Spese per i trasporti funebri

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla legge.
2. Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai famigliari dei defunti e le relative spese rimangono a loro completo carico.
3. Il trasporto di militari eseguito dalla rispettiva amministrazione con mezzo proprio è esente da qualsiasi eventuale diritto comunale.

Articolo 17
Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri non possono essere effettuati nelle giornate festive, salvo i casi autorizzati dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa.
2. Il Comune, tramite i suoi incaricati, d'intesa con i parenti o famigliari del defunto, fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, della data del decesso o delle indicazioni dei famigliari e compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 1. L'ufficio fornisce i chiarimenti richiesti e assume i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. Le imprese di pompe funebri concordano con l'ufficio comunale e con congruo anticipo non inferiore a 24 ore, il giorno e l'ora del funerale e del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Articolo 18
Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni della legge statale e regionale.
2. Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto, viene accompagnato dall'autorizzazione all'inumazione o tumulazione o cremazione e, se necessario, dall'ulteriore documentazione in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il crematorio.
3. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, l'autorità sanitaria competente prescrive le norme per il trasporto.

Articolo 19
Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso

1. Entro le trenta ore dal decesso, l'eventuale trasporto provvisorio della salma o del cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o al crematorio, è regolato dalla legge regionale.
2. Il trasferimento provvisorio di salme riposte in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 20

Trasporto funebre nel Comune di Tarcento e nella Regione Friuli Venezia Giulia

1. Il trasporto funebre all'interno del Comune di Tarcento e all'interno della Regione a domanda degli interessati, è autorizzato dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, con proprio provvedimento.
2. Il trasporto funebre deve essere effettuato dopo l'accertamento necroscopico, previa sigillatura del feretro.
3. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione attestante l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative al trasporto di cadavere stabilite dalla legge redatta dall'impresa di pompe funebri. Nel caso di cui al comma 4, la domanda può essere sostituita da una comunicazione di trasporto.
4. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto funebre.
5. Del trasporto è dato avviso al comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermedi in cui sia prevista una sosta.
6. Per le salme provenienti da altri comuni, a cura del personale comunale addetto, dev'essere accertata l'integrità del feretro, la regolarità dei documenti e del feretro ai fini della tipologia della sepoltura cui è destinato.
7. L'addetto al trasporto deve compilare il verbale di chiusura di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale in duplice esemplare, di cui uno accompagna il feretro e l'altro deve essere inviato al comune di decesso.

Articolo 21

Trasporto funebre di feretri al di fuori del territorio regionale

1. Il trasporto del feretro in comuni fuori dal territorio regionale, a domanda degli interessati è autorizzato dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, con proprio provvedimento.
2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione attestante l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative al trasporto di cadavere stabilite dalla legge, redatta dall'addetto al trasporto funebre.
3. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dopo l'autorizzazione all'inumazione o tumulazione o cremazione.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermedi in cui sia prevista una sosta.

Articolo 22

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 o di stati non aderenti a tale convenzione. A seconda dei casi si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 23
Trasporto di ceneri e resti ossei

1. Il trasporto all'interno del Comune o verso altri comuni di resti ossei e di ceneri, dev'essere autorizzato dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa.
2. Se il trasporto avviene da o per uno stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta alle autorità consolari o nazionali individuate dalla normativa vigente.
3. I resti ossei devono essere raccolti in cassette e le ceneri in urne aventi le caratteristiche e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 24
Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri site nel Comune devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco ed attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione e in possesso delle idoneità stabilite dalla legge.

CAPO II
Riti e commemorazioni

Articolo 25
Riti religiosi

1. I ministri di culto di cui all'articolo 8 della Costituzione intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 26
Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni

1. Nei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri e di commemorazioni per singoli o per la collettività dei defunti.
2. Per le commemorazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile della polizia locale il quale indica ai richiedenti le condizioni di sicurezza e di rispetto cui devono attenersi i partecipanti, tenuto conto anche di quanto disposto al precedente articolo 15.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I
I cimiteri

Articolo 27
Elenco dei cimiteri comunali

1. Il Comune provvede al seppellimento nei seguenti cimiteri: Tarcento Capoluogo, Ciseriis, Coia, Collalto, Loneriaco, Sammardenchia, Sedilis, Segnacco, Stella, Zomeais.

Articolo 28
Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi stabiliti dalla legge per le sepolture in cappelle private o in luoghi diversi dal cimitero, debitamente autorizzati.
2. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco e, per quanto di competenza, al titolare di posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva.
3. Il Comune può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.
5. Al personale preposto al servizio sono riservate le operazioni di manutenzione poste a carico del Comune, di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici.
6. Competono esclusivamente al Comune tutte le operazioni e le funzioni obbligatorie per legge e non affidabili a terzi.

Articolo 29
Reparti speciali

1. Nel cimitero di Tarcento viene individuato dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, un reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Al reparto di cui al comma 1 si applicano interamente le disposizioni igienico-sanitarie ed organizzative generali stabilite dal regolamento.
3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero di Tarcento o in sepolture private.
4. Costituisce reparto speciale quello individuato dal Piano regolatore cimiteriale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, come stabilito dal successivo comma 5 dell'articolo 32.
5. Nel cimitero di Tarcento viene individuato dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more dalla sua adozione, dal Sindaco, un reparto destinato alla dispersione delle ceneri.

Articolo 30
Ammissione nel cimiteri

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute:
 - a) le salme delle persone residenti in vita nel comune di Tarcento;
 - b) le salme delle persone decedute nel territorio comunale;
 - c) le salme delle persone decedute fuori Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza o iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
 - d) le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
 - e) le salme di persone che non avevano in vita la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o in strutture di accoglienza socio – assistenziali ma la cui famiglia d'origine sia residente nel Comune;
 - f) i nati morti, i feti ed i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g) le salme di persone i cui coniuge, ascendenti, discendenti, collaterali fino al II° grado ed affini fino al I° grado abbiano la residenza nel Comune;
 - h) la sepoltura di cittadini illustri e benemeriti di cui all'articolo 75.

CAPO II
Piano regolatore cimiteriale

Articolo 31
Disposizioni generali

1. Nel cimitero vengono individuati i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Per i campi comuni le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla legge.
3. Compatibilmente con le esigenze di cui al comma 1, nel cimitero possono prevedersi aree riservate a sepolture private individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla legge.
4. Per le sepolture private di cui al secondo comma del presente articolo, il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Articolo 32
Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare della competente autorità sanitaria a sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nell'elaborazione del piano si tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati forniti dall'ISTAT;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, di nicchie cinerarie anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati, compatibilmente con le esigenze tecniche e del luogo:
 - a) campi comuni di inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, famigliare o per collettività con l'indicazione della superficie massima concedibile;
 - c) tumulazioni individuali di costruzione comunale (loculi, ossari, nicchie cinerarie);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (tombe di famiglia) con l'indicazione della superficie massima concedibile;
 - e) area per la dispersione delle ceneri;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;

- h) camera mortuaria;
 - i) locali per il personale di custodia;
 - j) cripte per caduti di guerra;
 - k) cappella;
 - l) cella frigorifera nel cimitero di Tarcento;
 - m) servizi igienici per il pubblico;
 - n) campo di inumazione speciale per la reinumazione di resti non completamente mineralizzati;
 - o) cimitero d'urne, secondo le disposizioni della legge regionale;
 - p) campo per l'interramento di resti ossei e urne cinerarie;
 - q) reparto speciale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.
5. L'Amministrazione comunale garantisce la presenza all'interno del capoluogo di un'area adeguata a disposizione per le sepolture di persone decedute a seguito di calamità. Tale area sarà individuata all'occorrenza tra quelle immediatamente disponibili.
 6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare da apposita planimetria in scala 1:500 con gli aggiornamenti stabiliti dalla legge.
 7. Il cinerario comune di cui al precedente comma 4 lettera g) deve avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 8. Il piano regolatore cimiteriale localizza le aree da destinare alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 9. Il piano regolatore cimiteriale è revisionato almeno ogni dieci anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure qui stabilite.

Articolo 33

Cimitero d'urne private, strutture obitoriali e sale del commiato

1. I cimiteri d'urne possono essere situati anche all'interno di edifici privati con destinazione esclusiva. La loro realizzazione, gestione, destinazione sono regolati dalla legge regionale e dalle vigenti norme in materia.
2. Le case funerarie e le sale del commiato private possono essere realizzate unicamente nel capoluogo comunale e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) all'esterno dell'area individuata in un raggio di metri 300 dalla sede municipale;
 - b) ad una distanza non inferiore a metri 150 dagli edifici scolastici e di culto.
3. Sono fatte salve le eventuali strutture preesistenti alla data del 1° agosto 2017.
4. L'utilizzo della sala obitoriale comunale presente presso il cimitero del capoluogo per l'osservazione di cadaveri provenienti da altri comuni è soggetta a tariffa, previa convenzione con i comuni stessi.

CAPO III

Inumazione, interrimento e tumulazione

Articolo 34

Inumazione e interrimento

1. Le sepolture per inumazione sono comuni, della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono soggette a tariffa.
2. Le sepolture per inumazione sono private per inumazioni di durata superiore a dieci anni effettuate in aree in concessione.

3. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle successive per la mancata mineralizzazione del cadavere. La successiva sepoltura dopo il primo decennio è stabilita in dieci anni ed è esente da tariffa.
4. All'atto dell'inumazione devono essere utilizzati prodotti atti a favorire la mineralizzazione del cadavere.
5. E' consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno, che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento è soggetto al periodo minimo di conservazione di 10 anni.
6. L'interramento di cui al comma precedente avviene in campo comune ed è soggetto a rotazione disposta con ordinanza del sindaco, con esclusione di ulteriori interramenti. I resti ossei e le ceneri una volta esumati vengono sversati nell'ossario comune e nel cinerario comune, salvo richiesta dei parenti di tumulazione in loculi od ossari in concessione.

Articolo 35

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a sensi del successivo articolo 53, è dotata di un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

Articolo 36

Tumulazione

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo o tomba di famiglia per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculi o ossari o tombe di famiglia non è soggetta a periodi minimi di conservazione. I predetti periodi di conservazione sono comunque vincolati al termine contrattuale di durata della concessione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.
3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un tumulo o in un unico ossario, sia o meno presente un feretro.

Articolo 37

Deposito provvisorio

1. E' consentito il deposito provvisorio di feretri, cassette di resti o urne cinerarie nelle tombe di proprietà comunale esistenti nel cimitero di Tarcento nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data del decesso;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di presentazione della prescritta comunicazione al comune;

- c) per coloro che hanno presentato istanza di prenotazione per la concessione privata di tumuli, nel caso il Comune abbia previsto la costruzione di detti manufatti nei propri atti programmatici;
- d) deposito temporaneo di urne cinerarie destinate alla dispersione, per un periodo massimo di 30 giorni.
2. I depositi provvisori di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono assoggettati a tariffa trimestrale con riferimento dal giorno della tumulazione provvisoria al trasferimento nella sepoltura definitiva. Le frazioni di trimestre sono calcolate come trimestre intero. I depositi provvisori di cui al comma 1 lettera d) sono assoggettati a tariffa giornaliera.
 3. Per i casi di cui al comma 1 lettere a) e b), è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalla tariffa e da costituirsi presso la Tesoreria Comunale. Il deposito viene rimborsato successivamente alla regolare esecuzione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
 4. Il deposito provvisorio nelle tombe di proprietà comunale viene autorizzato, previa domanda dei familiari del defunto, con atto del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa riportante tutti i termini e tutte le prescrizioni di cui al presente articolo. L'autorizzazione viene sottoscritta dal richiedente per espressa accettazione.
 5. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, lettere a) e b), di mancata realizzazione da parte del Comune dei manufatti di cui al comma 1, lettera c) e di superamento del termine di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, i familiari, entro novanta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'ente, devono provvedere direttamente a loro cura e spese alla definitiva sistemazione di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, provvisoriamente depositati nella tomba comunale.
 6. Nel caso di mancato ottemperamento di quanto disposto dal comma 5, il Comune provvede all'inumazione in campo comune, alla collocazione dei resti ossei nell'ossario comune, allo spargimento delle ceneri nel cinerario comune, con incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente comma 3.
 7. In caso di mancata realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 lettera c), non è dovuto alcun rimborso da parte del Comune delle tariffe pagate.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 38

Rotazione dei campi comuni

1. Nei cimiteri il periodo minimo di ordinaria inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie decennali possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno. Il titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, con apposita ordinanza, dispone i turni di esumazione del campo o di parte di esso, da effettuarsi senza soluzione di continuità.
3. È compito dell'incaricato alla gestione cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. È compito dell'ufficio comunale organizzare le operazioni cimiteriali di cui al presente articolo, registrarle con le modalità e darne pubblicità secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. L'ufficio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo comunale e agli ingressi dei cimiteri interessati. Di dette operazioni viene data tempestiva informazione, ove possibile, ai parenti o familiari dei defunti interessati.

7. I resti ossei raccolti nel corso delle esumazioni sono depositi nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private o interrimento in campo comune, nel qual caso i resti ossei sono prima raccolti in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.
8. Su richiesta degli aventi diritto è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali.

Articolo 39

Esumazioni straordinarie e su richiesta

1. L'esumazione delle salme inumate può essere eseguita prima del turno ordinario di rotazione del campo nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per la cremazione.
2. Le esumazioni su richiesta di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza della competente autorità sanitaria.
3. Le esumazioni su richiesta di cui alla lettera b) del comma 1, sono consentite nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile, previa apposita autorizzazione del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, sentita la competente autorità sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.
4. Nel caso di persona deceduta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso previo parere favorevole della competente autorità sanitaria.

Articolo 40

Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei famigliari interessati prima della scadenza della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa cura la stesura dello scadenziario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.
4. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero interessato. Di dette operazioni viene data tempestiva informazione, ove possibile, ai parenti o famigliari dei defunti interessati.
5. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata e sono regolate da apposita ordinanza del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa.
6. Previa domanda degli aventi diritto, i resti ossei sono raccolti in apposite cassette da tumulare in ossario, loculo o tomba in concessione, o interrare in campo comune, ovvero sono destinati alla cremazione. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, se non diversamente richiesto dagli aventi diritto, qualora non siano trascorsi vent'anni dalla tumulazione esso viene sepolto in campo di inumazione speciale, previa apertura della cassa, e in questo caso il periodo di inumazione è fissato in dieci anni. Qualora invece siano trascorsi venti anni dalla tumulazione, i resti mortali sono cremati sulla base dell'autorizzazione rilasciata

previa acquisizione del consenso del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In caso di irreperibilità dei familiari, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all'Albo pretorio del Comune.

8. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa può autorizzare la successiva tumulazione e l'eventuale trasporto del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
9. Le estumulazioni straordinarie e su richiesta, qualora non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, sentita la competente autorità sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.
10. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle estumulazioni ordinarie.
11. I resti ossei e le ceneri contenuti nelle cassette o urne estumulate, ove non diversamente richiesto dagli aventi diritto, verranno sversati rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 41

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono assoggettate al pagamento della somma stabilita dalla tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossario o tomba di famiglia, la traslazione è soggetta al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Gli oneri per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità giudiziaria sono rimborsate al Comune ove consentito dalla normativa.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri

di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano di proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.

2. Su richiesta degli interessati, il titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

CAPO V

Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Articolo 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla legge statale e dalla legge regionale.

Articolo 45

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso).
2. Le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate prevedendo alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o secondo le indicazioni degli aventi diritto, in caso di cremazione di ossa o resti mortali.

Articolo 46

Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri e la relativa autorizzazione sono regolate dalla legge regionale e sono applicabili nel solo ambito regionale. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa.
2. L'urna, conservata dall'affidatario nella propria abitazione o presso un cimitero d'urne, deve essere custodita in luoghi sicuri a garanzia da ogni profanazione o trafugamento. E' vietata la conservazione dell'urna all'aperto, in siti cui possano accedere animali o in autorimesse o in qualsiasi edificio privo delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione dei resti umani.

3. La domanda di autorizzazione all'affidamento delle ceneri è presentata al Comune dall'affidatario, nel rispetto della volontà del defunto in caso di ceneri derivanti da cremazione di salma o nel rispetto delle indicazioni degli aventi diritto in caso di cremazione di resti mortali, e deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge regionale.
4. La domanda per l'affidamento delle ceneri deve indicare:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) il nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'eventuale volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri o le indicazioni degli aventi diritto nel caso di ceneri derivanti da cremazione di resti mortali;
 - e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, previo rilascio della preventiva autorizzazione al trasporto.

Articolo 47

Dispersione delle ceneri in Friuli Venezia Giulia

1. La dispersione delle ceneri è consentita, su espressa volontà del defunto, in apposite aree all'interno dei cimiteri, in natura e in aree private, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri è manifestata nelle forme e modalità previste dalla legge regionale.
3. La dispersione è eseguita dal soggetto individuato dal defunto.
4. In assenza di individuazione da parte del defunto dell'incaricato all'esecuzione della dispersione o in caso di sua rinuncia scritta o di suo impedimento, alla stessa provvede il coniuge o, in assenza di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi o dall'esecutore testamentario.
5. La dispersione può essere effettuata anche in altro comune della regione, ed è soggetta alla normativa del luogo. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario acquisire il preventivo nulla osta da parte dell'altro comune.

Articolo 48

Modalità e termini per la dispersione delle ceneri nel territorio comunale

1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale:
 - a) è consentita, per le ceneri dei soggetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, nell'area appositamente individuata dalla Giunta comunale nel cimitero di Tarcento, ovvero in altri cimiteri comunali, previa l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge;
 - b) è consentita in aree private per chiunque, unicamente all'aperto e in terra, previo assenso scritto del proprietario dell'area;
 - c) è consentita in natura per chiunque, nelle aree individuate dalla Giunta comunale, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 8.
2. La dispersione di cui al comma 1 lettera b) è vietata ad una distanza inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e dal confine di proprietà privata.
3. La dispersione nelle aree cimiteriali è eseguita alla presenza dell'incaricato alla gestione ovvero da un agente della polizia locale. Nelle aree private e in natura la dispersione è eseguita alla presenza di un agente della polizia locale o, in caso di impedimento, alla presenza di altro dipendente individuato, di volta in volta, dal Segretario comunale.

4. Delle operazioni di dispersione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'incaricato alla gestione cimiteriale, ovvero dall'agente della polizia locale, dall'esecutore e dal proprietario dell'area privata.
5. La dispersione avviene con le seguenti modalità:
 - a) svuotamento dell'urna con interrimento delle ceneri;
 - b) nel caso di dispersione in acqua, mediante immersione dell'urna e suo svuotamento;
 - c) è vietata la dispersione in aria e in edifici o altri luoghi chiusi.
6. In attesa della dispersione, le urne devono essere temporaneamente depositate presso la tomba comunale.
7. Per la dispersione delle ceneri in natura la Giunta comunale individua aree idonee per consentire la dispersione in terra o acqua, nel rispetto delle distanze dagli insediamenti abitativi, da insediamenti produttivi e da aree ed edifici pubblici quali scuole, monumenti, parchi, centri sportivi e simili.
8. Le aree individuate per la dispersione in natura e le aree private devono essere facilmente raggiungibili e legittimamente accessibili con un tragitto percorribile con mezzi o a piedi per un breve tratto.

Articolo 49

Registro delle volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri

1. I cittadini residenti possono manifestare con processo verbale la volontà alla cremazione delle proprie spoglie mortali, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri.
2. L'ufficio demografico riceve le dichiarazioni di cui al comma 1 e cura la tenuta del Registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro.
4. In caso di dichiarazione di volontà alla dispersione, il dichiarante può indicare nella stessa l'esecutore.
5. Il registro di cui al presente articolo ha finalità meramente di custodia delle volontà. E' esclusa qualsiasi attività dell'ente volta a verificare il persistere di tali volontà al momento del decesso così come la loro attuazione.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 50

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario:
 - a) da aprile a settembre: dalle ore 8,00 alle ore 19,00
 - b) da ottobre a marzo: dalle ore 8,00 alle ore 17,00
 - c) 1° e 2 novembre: dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

Articolo 51

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 se non accompagnati da adulti;
 - d) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni.
3. Per motivi di salute documentati, il titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa può autorizzare l'accesso con veicoli.

Articolo 52
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati ad esclusione dei casi di cui all'articolo 68;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa e dei famigliari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa:
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 53
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

1. Non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sepoltura, nei campi comuni i privati possono installare, cippi, copritomba, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli entro le seguenti dimensioni massime in centimetri:

Tipologia	Adulti (Altezza x larghezza x lunghezza)	Bambini (fino 10 anni) (Altezza x lunghezza x larghezza)
Copritomba orizzontale	20 x 70 x 150	20 x 50 x 120
Copritomba con lapide verticale	(20 x 150 x 70) + h 110 per la lapide verticale dal piano di campagna	(20 x 120 x 50) + h 110 per la lapide verticale dal piano di campagna
Sola lapide verticale	70 x 110 dal piano di campagna	50 x 110 dal piano di campagna
Sola croce	H 110	H 110
Cippo per interrimento di resti ossei e urne cinerarie (nel presente caso è consentita unicamente la posa di cippi)	50 x 20 x 30	50 x 20 x 30

2. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del copritomba di cui al comma 1, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni dei copritomba costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, i famigliari del defunto o chi per esso, presentano istanza in carta libera di dichiarazione di inizio attività, corredata dal disegno o dal progetto e testo dell'epigrafe.
5. L'installazione degli manufatti di cui al primo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.
6. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla legge ed al regolamento.

Articolo 54

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei famigliari. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale provvederà direttamente alla loro rimozione con eventuale rivalsa nei confronti dei famigliari nel caso la rimozione comporti spese a carico del bilancio comunale.
2. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti nani.
3. In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe.
4. In ogni cimitero o all'esterno di esso, il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 55

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed ogni altro materiale che si trovi in stato di indecoroso degrado o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla loro destinazione. Lo stesso dicasi per tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano le epigrafi in modo tale da renderne impossibile la lettura.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati previa diffida agli interessati se noti o previa pubblicazione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di decoro.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 43 in quanto applicabile.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 56 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti del piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune a domanda degli interessati redatta in carta da bollo o resa legale.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture per tumulazioni individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie, ecc.) e quelle a posti plurimi (tombe di famiglia).
3. Il Comune concede in uso aree per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Le aree possono essere concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario la cui costruzione grava sul concessionario dell'area.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito in tariffa.
6. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali di legge che regolano detti sistemi di sepoltura nonché le esumazioni e le estumulazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su un bene soggetto al regime del demanio comunale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Le concessioni cimiteriali di cui al presente articolo sono regolate da apposito contratto stipulato in forma di scrittura privata contenente:
 - a) l'individuazione del concessionario e, nel caso di enti, del legale rappresentante;
 - b) l'individuazione della concessione;
 - c) le condizioni della medesima e le norme che ne regolano il diritto d'uso;
 - d) il numero dei posti salma realizzabili;
 - e) l'esplicita previsione degli aventi diritto alla sepoltura secondo quanto disposto dal successivo articolo 59;
 - f) la durata decorrente dalla data di stipulazione del contratto ovvero della prima sepoltura se precedente;

- g) la possibilità di collocazione in un unico loculo di più cassette di resti o di urne cinerarie sia o meno presente un feretro;
 - h) la possibilità di collocazione in un unico ossario di più cassette di resti o di urne cinerarie;
 - i) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. La presente disposizione si applica anche alle concessioni pregresse eventualmente non regolate da contratto.

Articolo 57
Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per i seguenti periodi:
 - a) 99 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) 50 anni negli altri casi;
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta per un eguale periodo di tempo su pagamento del canone di concessione all'epoca vigente.
3. Rimangono salvi i periodi stabiliti dagli atti concessori precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 58
Modalità di concessione

1. L'assegnazione della sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculo, ossario, nicchia cineraria) o a posti plurimi di costruzione comunale avviene secondo la disponibilità dei manufatti osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione che può essere rilasciata solo in presenza della salma.
2. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune. In caso di retrocessione anticipata rispetto al termine della concessione, il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse.
3. La concessione di aree e/o di manufatti ad uso di sepoltura individuale o per famiglie e collettività è data osservando come criterio inderogabile la residenza effettiva del concessionario nel Comune di Tarcento e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. Nel caso il richiedente la concessione non sia residente a Tarcento ma presenti domanda per la tumulazione di un residente, il diritto alla tumulazione è riservato unicamente ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59, purchè residenti a Tarcento alla data del decesso.
5. Il precedente comma 4 non si applica:
 - a) alle concessioni cimiteriali riguardanti tumulazioni individuali stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) alle concessioni cimiteriali a posti plurimi (tombe di famiglia).

Articolo 59
Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto all'articolo 57, il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al II grado), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Può essere autorizzata, su richiesta motivata dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini fino al secondo grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi esplicitati nel presente articolo.
6. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto deve essere incluso negli atti successori del concessionario.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare o impiegare per le esigenze del cimitero.

Articolo 60

Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite od installate. Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto o delle aree adiacenti.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:
 - a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) ordinaria pulizia;
 - d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II Subentri

Articolo 61 *Subentri*

1. Nel caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diritto alla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un anno dalla data di decesso con la contestuale richiesta di variazione della titolarità della concessione a favore, di norma, di uno degli aventi diritto indicato dagli stessi che subentrerà a tutti gli effetti al concessionario deceduto.
2. Nel caso in cui gli eredi del concessionario siano più di uno e che tra gli stessi non si pervenga alla rinuncia a favore di un unico soggetto secondo quanto disposto dal precedente comma 1, il diritto si intende trasferito agli eredi solidalmente e con l'esclusione della divisione in quote. Gli eredi devono comunque indicare uno di loro quale referente amministrativo della

concessione e con il quale il Comune intrattiene tutti i rapporti connessi alla gestione della concessione.

3. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza applicando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 66.
4. La famiglia viene considerata estinta quanto non vi sono persone che, a sensi dell'articolo 59, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

Rinuncia a sepoltura individuale

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede.
2. Nel caso di rinuncia di cui al precedente comma 1, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto. Il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse.

Articolo 63

Rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti

1. I concessionari o gli aventi titolo a concessione perpetua di aree o manufatti, possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta al Comune.
2. I concessionari di sepolture perpetue possono rinunciare a tale diritto anche con la contestuale richiesta di trasformazione della concessione in altra a tempo determinato decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto.
3. Nei casi di rinuncia al diritto di concessione perpetua di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 61 inerenti la traslazione delle salme.

Articolo 64

Documenti

1. Per le finalità di cui al presente capo, fanno fede la corrispondenza e gli atti amministrativi adottati dai responsabili.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione della concessione

Articolo 65

Revoca della concessione

1. Salvo quanto disposto dalla legge, è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese.
3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Articolo 66
Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione;
 - g) nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 61.
2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Sindaco dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 67
Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

TITOLO V
LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI

CAPO I
Imprese e lavori eseguiti da privati

Articolo 68
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.

2. Dell'esecuzione deve essere data preventiva comunicazione al Comune, indicando i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.
3. Per interventi di minima riparazione e pulizia delle tombe di famiglia, di posa dei copritomba è sufficiente l'autorizzazione del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa.
4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.
5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento.

Articolo 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere della competente autorità sanitaria e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di legge e del regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone stabilito dalla tariffa.
4. Per le tombe a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.
5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del titolare di posizione organizzativa dell'area tecnica.

Articolo 70

Responsabilità, deposito cauzionale

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 69 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, fissata dalla tariffa, da costituirsi con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Il Comune trattiene dal deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari all'esecuzione delle opere e fissata forfetariamente in tariffa.
4. Sono esonerati dalla prestazione della cauzione gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 68.

Articolo 71

Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.

2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del titolare di posizione organizzativa dell'area tecnica.
5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di scarica o in quelli indicati dal Comune. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 72
Vigilanza

1. L'unità operativa dei lavori pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile del predetto ufficio può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 73
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Il personale addetto è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che fuori l'orario di servizio;
 - b) ricevere qualsiasi compenso in natura o in denaro, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate.
4. Il personale comunale addetto è sottoposto alle vaccinazioni ed alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
5. Il Comune provvede a dotare il proprio personale di apposita divisa da indossare nel corso della celebrazione delle esequie.
6. Le prescrizioni di cui al commi 2 e 3 del presente articolo sono espressamente riportate nel contratto individuale di lavoro del personale comunale addetto al servizio oggetto del presente regolamento.

CAPO II
Imprese di pompe funebri

Articolo 74
Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme verso o provenienti da altri comuni.
2. Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soggette alle norme per l'esercizio di attività commerciali qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.
3. Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:
- a) di accaparrare servizi ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno degli uffici, dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici comunali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di esporre alla vista del pubblico, feretri ed accessori funerari nelle vetrine dei locali di attività;
 - d) di sospendere il servizio già assunto o già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE FINALI

CAPO I Disposizioni varie

Articolo 75

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno del cimitero di Tarcento Capoluogo è riservata apposita "Tomba dei cittadini benemeriti" ove il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e con proprio motivato provvedimento, può disporre la tumulazione gratuita di salme, ceneri o resti di cittadini che in vita si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità di Tarcento.
2. La gratuità della tumulazione si riferisce alla sola esenzione dall'applicazione delle tariffe stabilite per la medesima e la chiusura del loculo.
3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale può essere concessa l'inumazione in deroga all'articolo 30 alle salme di personalità che si siano distinte nel campo cultura, scientifico, artistico e sociale."

Articolo 76

Mappa

1. Presso l'unità operativa dei lavori pubblici è tenuto un registro, denominato "mappa", delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che coincide con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo la concessione (numero, data);
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura che gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 77

Registri

1. Il personale addetto redige in ordine cronologico, secondo le disposizioni della legge, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
2. L'ufficio competente istituisce e aggiorna un registri in cui annotare tutte le sepolture con l'indicazione: del nome e cognome del defunti, dalla data di nascita e di decesso, delle coordinate individuante il luogo della sepoltura;
3. Viene istituito lo "*scadenziario delle concessioni*" allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

CAPO II

Norme finali

Articolo 78

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, per quanto possibile, si applicano a tutte le concessioni e a tutti i rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento può presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovano tale qualità al fine di un formale riconoscimento.
3. In caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti se a tumulazione, il Comune provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione anche per le concessioni preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto dei procedimenti per il reperimento di eventuali aventi diritto.
4. Il provvedimento del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa con cui si riconoscono i diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti riguardanti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 79

Cautele

1. Colui che domanda un qualsiasi servizio o concessione o autorizzazione connessa alla materia trattata dal presente regolamento, si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazioni, il Comune si intende e resta estraneo all'azione che ne consegue. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'autorità giudiziaria, passata in giudicato.

Articolo 80 *Concessioni pregresse*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle stesse, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per le tombe di famiglia la cui concessione sia precedente il 30 giugno 1943 (data di entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1943) e per le quali non sia rintracciabile presso il Comune un qualsivoglia atto concessorio, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*" quale presunzione *juris tantum* della corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto relativamente all'uso sulla concessione.
3. Il riconoscimento del diritto di cui al secondo comma del presente articolo avviene in via amministrativa. In tal caso la sussistenza del diritto viene provata con la presentazione del relativo contratto di concessione ovvero dell'atto amministrativo di concessione ovvero di un atto di notorietà redatto nelle forme di legge dinanzi al segretario comunale, da cui risultino fatti, prove, parentele, affinità o dichiarazioni testimoniali attestanti l'esistenza del diritto. L'atto notorio deve contenere l'attestazione di esistenza del diritto e dell'uso resa da almeno due persone *ultra sessantenni* non interessate alla concessione che dichiarano la conoscenza del diritto. L'istruttoria di accertamento è esperita e la determinazione di riconoscimento del diritto è assunta dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa. L'atto di notorietà è registrato con spese a carico del concessionario.
4. Per casi di assoluta eccezionalità in cui i concessionari vantanti diritti sulle sepolture oggetto del presente articolo per motivi oggettivi dovuti a lunghe assenze dal territorio del proprio nucleo familiare, non siano in grado di reperire testi con conoscenze tali da poter dichiarare quanto disposto dal precedente comma 3, ma che comunque, nel tempo, abbiano provveduto a tumulazioni ovvero abbiano provveduto alla manutenzione del sepolcro, la dichiarazione di atto notorio può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità di legge e l'assunzione delle responsabilità di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Nel casi in cui il diritto di concessione di sepolture perpetue sia vantato da soggetti plurimi che non si trovino nella condizione di eredi di uno stipite comune o non legati da vincoli di parentela i quali, nel tempo, hanno esercitato il diritto di sepoltura, il diritto stesso è accertato con le forme di cui al terzo comma del presente articolo. I concessionari di cui al presente comma sono contitolari della concessione solidalmente e con l'esclusione della divisione in quote.
6. Nei casi in cui nelle sepolture perpetue siano tumulate o inumate salme di defunti estranei ai concessionari individuati a seguito dell'applicazione dei commi precedenti ovvero nei casi in cui i parenti delle salme tumulate o inumate rinuncino alla concessione, il Comune provvede alla rimozione dei feretri applicando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 66.

Articolo 81
Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nella legislazione vigente.

TITOLO VI
PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 82
Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell'ente e, per 60 giorni dalla sua adozione, all'albo pretorio. Lo stesso è inviato alle Parrocchie del Comune, alle imprese di pompe funebri con recapito nel territorio comunale nonché alle strutture di accoglienza per anziani presenti sul territorio comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte del Consiglio comunale.